



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CESTARI - RIGHI”

Borgo San Giovanni, 12/A - 30015 Chioggia (VE)

Tel. 041.4967600 Fax 041.4967733

Cod. Mecc. VEIS02200R – C.F. 91021780274

e-mail: veis02200r@istruzione.it

e-mail certificata: veis02200r@pec.istruzione.it



I.T.C.S “Domenico Cestari”

Cod. Mecc. VETD022013 (diurno)

Cod. Mecc.: VETD02251C (serale)

I.T.I.S. “Augusto Righi”

Cod.Mecc.VETF022019 (diurno)

Cod.Mecc.VETF02251P (serale)

I.P.S.A.M “Giorgio Cini”

Cod. Mecc. VERM02201X

www.cestari-righi.gov.it

CIRCOLARE N. 171

Chioggia, 12/12/2015

Ai Docenti
Al Personale ATA
Cestari - Righi

Oggetto: **Circolare sulla celebrazione del Natale.**

Si trasmette, in allegato, la circolare del MIUR prot. n. 15721 del 4 dicembre 2015 relativa all’oggetto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella ZENNARO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Prot. n. MIURAOODRVE - 15721

Venezia, 4 dicembre 2015

e-mail

e, p.c.

Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali di ogni ordine e grado del Veneto

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali del Veneto

Gentili Dirigenti scolastici,

nei giorni scorsi abbiamo assistito ad un confronto, non senza polemiche, sulla delicata questione delle iniziative scolastiche connesse alle festività natalizie. L'occasione non ha mancato di riaccendere il dibattito sulla presenza dei simboli cristiani all'interno delle scuole.

Il tema della compatibilità della presenza dei simboli della cultura cristiana nelle aule con il carattere laico, non confessionale, multiculturale e multi-etnico della scuola statale deve essere affrontato senza preconcetti.

È appena il caso di ricordare che la presenza del crocifisso e degli altri simboli della cultura cattolica e degli atti di culto (presepio, celebrazione della S. Messa, benedizioni pasquali, ecc.), non solo non è mai stata limitata da disposizioni interne all'Amministrazione scolastica, ma è anzi prevista da norme con valore di legge (art. 118 del R.D. 30 aprile 1924 n. 965, recante disposizioni sull'ordinamento interno degli istituti di istruzione media; art. 119 del R.D. 26 aprile 1928 n. 1297 e relativa tabella allegata, recante il Regolamento generale sul servizio dell'istruzione elementare) che, sebbene anteriori alla Costituzione Repubblicana, non sono mai state abrogate.

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e delle Ricerche, tramite la Circolare e la Direttiva del 3 ottobre 2002, aveva fornito assicurazioni in tal senso.

Il Consiglio di Stato, con parere n. 63, reso in data 27 aprile 1988, nel precisare che *"la Croce, a parte il significato per i credenti, rappresenta un simbolo della civiltà e della cultura cristiana, della sua radice storica come valore universale, indipendente da specifica confessione religiosa"* ha confermato che dette norme sono ancora vigenti e non sono state abrogate né dall'accordo intervenuto tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede nel 1984, di modifica del Concordato sancito dai Patti Lateranensi dell'11 febbraio 1929, né dalla Costituzione Repubblicana del 1948.

Sullo specifico tema si era espressa anche la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione III, in data 13 ottobre 1998, affermando che la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche non contrasta con la libertà religiosa sancita dalla Costituzione.

Con riguardo all'evoluzione giurisprudenziale in materia, va ricordato in particolare come il Consiglio di Stato (sez.VI sent. n.556 del 13/06/2006, nel confermare la sent. del TAR Veneto n.1110/2005; conforme anche il precedente parere del Consiglio di Stato, Sez. II, n.4575 del 15/02/2006) ha riconosciuto che il crocifisso è il simbolo di una cultura cristiana nella quale il nostro Paese ha le proprie radici, e deve quindi essere distinto dal simbolo di una confessione religiosa. Coloro che non intendono avvalersi dell'ora di religione cattolica, che non è obbligatoria, possono optare per altre attività. Il crocifisso ha invece valenza storico-universalistica.

Analoga questione si pone per quanto riguarda la tradizione di allestire il Presepio e di autorizzare nella scuola o fuori dalla scuola, in orario scolastico curricolare o fuori da tale orario, atti di culto o pratiche religiose (S. Messa in particolari circostanze, benedizioni pasquali, ecc.) rivolte agli studenti che vogliono aderirvi.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Anche la Corte Europea dei diritti dell'Uomo (Grande Camera – sent.18/03/2011, n.30814, in appello alla precedente Corte Europea dei diritti dell'Uomo –sez. II – sent. 03/11/2009, n. 189) ha riconosciuto alle Autorità italiane di trattare la questione secondo l'architettura costituzionale, affermando che il crocefisso non preclude, non esclude, non offende, non contraddice la laicità dello Stato. La Corte Europea, nel caso di specie, ha ritenuto non sussistente la violazione dell'art.9 (libertà di pensiero, di coscienza e di religione) dell'art. 2 del Protocollo n.1 (Diritto all'Istruzione).

In senso conforme si è pronunciato il Tribunale di Terni, sez. lavoro, con sentenza n.122/2013 che, sulla scorta di tali principi, ha giudicato legittima la sanzione disciplinare irrogata dal Dirigente scolastico ad un'insegnante per la rimozione del crocefisso dall'aula di lezione.

Il principio di laicità dello Stato, espresso dagli artt. 2-3, 7-8, 19 e 20 Cost., risulta compatibile con la presenza dell'insegnamento religioso cattolico nella scuola pubblica, che anzi ne costituisce un elemento importante in quanto evidenzia l'attitudine laica dello Stato-comunità, che *"si pone a servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini"* e riflette l'identità storica e religiosa del paese (Corte cost., sent. n. 203/1989). Tale principio, nella sua valenza garantista, comporta altresì che *"in nessun caso il compimento di atti appartenenti, nella loro essenza, alla sfera della religione, possa essere l'oggetto di prescrizioni obbligatorie derivanti dall'ordinamento giuridico dello Stato"* (Corte cost., sent. n. 334/1996).

Con la speranza di aver contribuito a sgomberare il campo da incertezze interpretative, auspico che le iniziative di celebrazione del Natale, in quanto profondamente radicate nell'identità delle persone, assumano un sicuro punto di riferimento culturale per la loro valenza educativa in un quadro pluralistico come quello che deve caratterizzare la scuola statale.

Nel riconoscere l'alta finalità educativa e di crescita culturale che connota la Vostra funzione all'interno delle comunità scolastiche, in occasione delle festività del Natale mi è gradito rivolgere a tutti Voi un messaggio di serenità ad accogliere e organizzare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, le simboliche rappresentazioni del messaggio pacificatore del Natale, che tradizionalmente si declinano in allestimenti, recite, cori e eventi musicali.

Sono questi i simboli della pace, della dolcezza, della fratellanza di cui è veicolo il messaggio cristiano, che caratterizzano la cultura e l'identità spirituale, sia religiosa che laica, della civiltà italiana ed europea, alla quale la scuola pubblica non può e non deve rinunciare, in coerenza con un progetto educativo che valorizzi l'apertura all'integrazione e all'accoglienza delle altre identità ¹.

Rivolgo pertanto alle SS.LL. e, tramite le SS.LL., a tutte le comunità scolastiche del Veneto i più sentiti auguri di Buon Natale.

Il Direttore Generale
f.to Daniela Beltrame

¹ Perché non possiamo non dirci "cristiani" è il titolo di un breve saggio del filosofo Benedetto Croce. Esso comparve per la prima volta il 20 novembre 1942 sulla rivista La Critica, fondata e diretta dallo stesso Croce; nel 1945 fu poi pubblicato a Bari dalla casa editrice Laterza nel primo volume dei "Discorsi di varia filosofia". Secondo Croce, la nostra civiltà non può non definirsi cristiana senza rinnegare la propria identità.